AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO il decreto n. 111/2011 - Reg. Gen. Mis. Prev. n. 135/09, emesso il 17.05/03.06.2011 dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, parzialmente confermato con decreto n. 111/12 emesso il 28-29/06/2012 dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava sezione penale - misure di prevenzione, divenuto definitivo a far data dal 16/05/2013 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, in danno di **COLUCCI Vincenzo**, nato a Napoli il 28/03/1951, la confisca di un immobile sito in Napoli, Vicoletto Zuroli ai Tribunali n. 6, piano 5, int. 9, scala A, (già oggetto di formale provvedimento di sequestro n. 17/2010 emesso il 09-24/04/2010 dal Tribunale di Napoli Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione), attualmente censito nel N.C.E.U. dello stesso Comune, sez. urb. PEN, al foglio 1, particella 40, sub 11, già intestato a PEDOZZI Rita Giulia, nata a Napoli il 21/05/1956;

VISTA la trascrizione del menzionato decreto di sequestro n. 17/2010 emesso il 09-24/04/2010 dal Tribunale di Napoli Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Napoli 1 (presentazione n. 113 del 04/05/2010 - Reg. Gen. n. 12070 - Reg. Part. n. 7844), a favore dell'Erario dello Stato, e contro la sopra individuata intestataria PEDOZZI Rita Giulia;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che il cespite confiscato è, all'attualità, censito nel N.C.E.U. del Comune di Napoli, sezione urbana PEN, al foglio 1, particella 40, sub 11;

VISTA la nota prot. n. 9937 del 24.03.2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 9937 del 24.03.2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2 comma 222 della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania prot. n. 6985 del 27/05/2014, con la quale si rappresenta che non sono pervenute manifestazioni di interesse da parte delle Amministrazioni dello Stato per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 253358 del 27.03.2014 con la quale il Comune di Napoli ha manifestato l'interesse all'acquisizione del beni *de quo* al proprio patrimonio indisponibile *"per destinarlo a finalità sociali";*

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che pone in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale, ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

l'immobile sito in Napoli, Vicoletto Zuroli ai Tribunali n. 6, meglio descritto in premessa, è trasferito, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, per essere destinato per le finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia nazionale, al Comune di Napoli, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)